



Comune di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE –
START UP
DELLA CITTA' DI SONDRIO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 9 del 23/02/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 62 del 24/09/2021**

Sommario

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 AGEVOLAZIONI

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Art. 5 INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

Art. 6 PROCEDURE

Art. 7 REVOCHE

Art. 8 INFORMAZIONE

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Art.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni fiscali in favore di soggetti, di cui al successivo art. 3, comma 1, esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 che aprono una nuova sede legale ed operativa nel territorio comunale, a partire dal 2018.

2. Le agevolazioni fiscali sono riferite alle attività e unità immobiliari ubicate nelle vie e piazze di Sondrio.

Art. 2 AGEVOLAZIONI

1. Le misure di cui all'art.1 consistono in agevolazioni fiscali relativamente al pagamento dei tributi comunali dovuti (IMU quota Comune, TARI, TASI, ~~TOSAP, ICP~~, Canone Unico Patrimoniale) (1), per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dell'attività. L'agevolazione consisterà in un contributo massimo annuale di euro 1.000,00 da ripartire fra i tributi dovuti fino a concorrenza. Ove il contributo superi l'imposta dovuta non si fa luogo ad alcun conguaglio a favore del contribuente.

2. A tale fine, annualmente, viene previsto nel bilancio comunale l'ammontare delle risorse destinate alle suddette agevolazioni da ripartire ai richiedenti.

3. Le agevolazioni riferite alla fattispecie di cui all'art. 1 decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla comunicazione inviata al SUAP o dall'anagrafe tributaria.

(1) Le parole *TOSAP, ICP* sono state eliminate e sostituite con le parole *Canone Unico Patrimoniale* con delibera di Consiglio Comunale numero 62 del 24/09/2021.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento le imprese che abbiano sede legale, operativa e produttiva ubicata nel territorio comunale, costituite con una qualunque tipologia ammessa dall'ordinamento nazionale e regionale; non è agevolabile l'impresa che stabilisca la propria sede operativa e produttiva presso l'abitazione del titolare o del socio o presso la sede di altra impresa.

2. Verranno ammesse al beneficio fiscale le imprese che occupano (fra titolare, soci lavoratori e dipendenti) un numero massimo di 10 persone.

Art.4 REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ' ED ESCLUSIONI

1. Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti individuati nel precedente articolo, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente iscritti al registro delle imprese e/o ad Albo professionale con sede legale e almeno una sede operativa nel Comune di Sondrio;
- b. non avere superato nell'arco dell'ultimo triennio il massimale per gli aiuti de minimis a norma del Reg. UE 1407/2013;
- c. essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

2. Sono, altresì, esclusi dalle agevolazioni:

- a. Coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari/soci o amministratori di società o impresa in genere, non sono in regola verso il Comune per il pagamento di imposte, sanzioni CDS o altre entrate comunali per l'anno in corso e per il quinquennio precedente; ai fini di tale verifica non si tiene conto di irregolarità sanate con ravvedimento operoso o mediante acquiescenza prestata ad avvisi di accertamento/liquidazione mediante il regolare pagamento anche se rateizzato.
- b. I soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi o contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 5 INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali e professionali, appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati a tutela ambientale e risparmio energetico, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, servizi alle imprese, ricettività e industria alberghiera.

2. Non sono ammissibili attività imprenditoriali e professionali riguardanti il "*compro oro*", sale giochi, sale scommesse, locali con "slot machine" e sexy shop, mera installazione di distributori automatici per rivendita di beni alimentari e non alimentari, altre attività rese esclusivamente e prevalentemente mediante apparecchiature automatiche, strutture ricettive non alberghiere, quali bed and breakfast, foresterie, case e appartamenti per vacanze di cui alla LR 27/2015 e relativi regolamenti attuativi.

Art. 6 PROCEDURE

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare al Comune di Sondrio, entro 60 giorni dall'avvio della attività, istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

2. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, le attività che siano state intraprese nel primo bimestre del 2018 potranno presentare domanda entro il 30 aprile 2018.

3. Il Comune di Sondrio determinerà la quantificazione dei contributi spettanti, previo riscontro dei requisiti di cui al presente regolamento, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale, al netto dei fondi già impegnati per le agevolazioni precedentemente concesse, in ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate, dandone comunicazione al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la sospensione dei termini, nel caso di supplementi di istruttoria.

4. L'erogazione del contributo annuo spettante verrà effettuata entro la fine di ogni anno di imposta, anche mediante corrispondente riduzione di quota parte di tributi comunali non ancora scaduti, previa comunicazione al richiedente.

Art. 7 REVOCHE

1. Il Responsabile competente procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, attivando il recupero di eventuali contributi concessi e delle spese consequenziali, qualora fosse accertata successivamente la mancanza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni, fermo restando le conseguenze penali per false dichiarazioni.
2. Analogamente nel caso di cessazione dell'attività in corso d'anno e/o prima del compimento del triennio, il contributo sarà ricalcolato pro quota.

Art. 8 INFORMAZIONE

1. Per esigenze di efficienza procedimentale, entro la fine di ogni esercizio, il Comune, attraverso pubblicazione sul proprio sito internet, comunicherà i fondi disponibili per l'erogazione del contributo nell'esercizio successivo, al netto della quota già impegnata per garantire la copertura delle agevolazioni già concesse sul triennio nell'esercizio precedente.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 2, dello statuto comunale.